

PROCEDURA NEGOZIATA DA SVOLGERSI ATTRAVERSO IL MEPA (MERCATO ELETTRONICO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI) PER L'AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA AL FLAG MARCHE SUD - CIG 74892726C3- CUP F45B17000240009.

CAPITOLATO D'ONERI

NORMATIVA, PROVVEDIMENTI E DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante *“Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio”* e relativi regolamenti delegati e di esecuzione;

Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e relativi regolamenti delegati e di esecuzione;

Reg (UE) n. 1388/2014 della Commissione del 16 dicembre 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 8452 del 25 novembre 2015, recante approvazione del *“Programma operativo FEAMP ITALIA 2014-2020”* e s.m.i.;

Programma operativo FEAMP 2014-2020 approvato con Decisione di esecuzione della Commissione n. C (2015) 8452 F1;

D.M. n. 1034 del 19 gennaio 2016 recante ripartizione delle risorse finanziarie del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP 2014-2020) rispettivamente in favore dello Stato e delle Regioni, in funzione degli accordi intercorsi ed approvati dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta del 17 dicembre 2015;

Atto repertorio n. 16/32/CRFS/ 10 del 3 marzo 2016 della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome recante ripartizione delle risorse finanziarie di parte regionale del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP 2014-2020) tra le Regioni e le Province autonome Atto repertorio 2939/CSR del 9 giugno 2016 della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome recante Intesa sull'Accordo Multiregionale per l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) nell'ambito del programma operativo FEAMP 2014-2020;

DGR n. 782 del 18/07/2016 concernente *“Reg. (UE) n. 1303/2013 e Reg (UE) n. 508/2014. PO FEAMP 2014/2020 recepimento degli strumenti di programmazione e delle disposizioni attuative adottate dall'Autorità di Gestione, nonché autorizzazione utilizzo risorse in overbooking”*;

DGR n. 783 del 18/07/2016 concernente *“Reg.(DE) n. 1303/2013 e Reg. (DE) n. 508/2014-Programma Operativo FEAMP 2014-2020 -Sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) -priorità 4 -approvazione criteri e modalità per la selezione delle strategie CLLD”*;

DDPF 88/CPS del 25/07/2016 relativo a *“Reg. (DE) n. 1303/2013, artt. 32-35 -Reg. (DE) n. 508/2014, artt 58- 64. -PO FEAMP 2014/2020, priorità 4: "Sviluppo locale di tipo partecipativo (Community Lead Local Development -CLLD)" -DGR n. 783 del 18/07/2016 -approvazione avviso pubblico per la selezione delle strategie di sviluppo locale e dei FLAGs”*;

DDPF 175/CPS del 23/09/2016 relativo a *“PO FEAMP 2014/2020, priorità 4: "Sviluppo locale di tipo partecipativo (Community Lead Local Development -CLLD)" -DGR n. 783 del 18/07/2016 -*

DDPF 88/CPS del 25.07.2016. Avviso pubblico per la selezione delle strategie di sviluppo locale e dei FLAGs di cui al Reg. (DE) n. 1303/508/2014, artt 58-64. -PO FEAMP 2014/2020, priorità 4: "Sviluppo locale di tipo partecipativo (Community Lead Local Development -CLLD)" -DGR n. 783 del 18/07/2016 -DDPF 88/CPS del 25.07.2016. Selezione delle strategie di sviluppo locale e dei FLAGs di cui al Reg. (DE) n. 1303/2013, artt. 32-35 --Approvazione delle strategie di sviluppo locale";

Atto costitutivo dell'associazione temporanea di scopo con denominazione "Flag Marche SUD" del ;

DDPF 227/CPS del 28/10/2016 relativo a "Reg. (DE) n. 508/2014, artt 58-64. -PO FEAMP 2014/2020, priorità 4: "Sviluppo locale di tipo partecipativo (Community Lead Local Development -CLLD)" -DGR n. 783 del 18/07/2016 -DDPF 88/CPS del 25.07.2016. Selezione delle strategie di sviluppo locale e dei FLAGs di cui al Reg. (DE) n. 1303/2013, artt. 32-35 --Approvazione delle strategie di sviluppo locale";

DGR n. 1422 del 23/11/2016 concernente "Reg. (UE) n. 1303/2013 e Reg (UE) n. 508/2014. PO FEAMP 2014/2020 – Approvazione schema di convenzione Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali in qualità di Autorità di gestione del PO e la Regione Marche in qualità di organismo intermedio e autorizzazione alla stipula della medesima";

DDPF n. 35/EFR del 11/04/2017 contenente "PO FEAMP 2014/2020 -REG. (CE) N. 508/2014 –PRIMA APPROVAZIONE DEL MANUALE DELLE PROCEDURE E DEI CONTROLLI DEL REFERENTE DELL'ADG";

DDPF n.° 1/ECI del 27/04/2017 avente per oggetto "Reg. (UE) n. 1303/2013, artt. 32-35 – Reg. (UE) n. 508/2014, art 58-64. - PO FEAMP 2014/2020, priorità 4: "Sviluppo locale di tipo partecipativo (Community Lead Local Development – CLLD)" – DGR n. 783 del 18/07/2016 e DDPF n. 88/CPS del 25/07/2016–Approvazione piani di azione definitivi";

D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii. "Codice dei Contratti pubblici" e i relativi atti e provvedimenti attuativi, di seguito indicato anche come "Codice";

DDPF Economia Ittica n. ____ del _____, "Approvazione prima variazione PDA FLAG SUD;

L'Avviso (**prot. n. 18376 del 22/03/2018**) per la raccolta delle manifestazioni di interesse (di seguito indicato anche come Avviso);

Strategia di sviluppo locale (SSL) e Piano d'Azione (PdA) i documenti redatti e messi a disposizione dal FLAG Marche SUD.

Art. 1 Amministrazione aggiudicatrice (Ente capofila)

Comune di San Benedetto del Tronto, Settore Lavori Pubblici manutenzione e Ambiente Viale de Gasperi, 124, 63074 San Benedetto del Tronto (AP), punto di contatto dott. Sergio Trevisani tel. 0735/794724 e-mail trevisanis@comunesbt.it PEC protocollo@cert-sbt.it, profilo di committente www.comunesbt.it.

Art. 2 Oggetto dell'affidamento e cronoprogramma

Il servizio di Assistenza Tecnica ha l'obiettivo di supportare l'Amministrazione, quale Ente capofila, ed il FLAG nella gestione, nell'attuazione e nel monitoraggio delle azioni ricomprese nella Strategia di Sviluppo Locale.

Le attività previste riguarderanno i seguenti ambiti:

1. assistenza tecnica (fino al termine di attuazione del PdA: dicembre 2023):

- supporto operativo al capofila per garantire l'attuazione del PdA, relativamente alla corretta gestione di dati, documenti e notizie utili per l'attuazione delle operazioni;
- elaborazione reportistica per il monitoraggio periodico, come prevista dal successivo art. 5;
- recupero ed elaborazione dati informativi finanziari, fisici e procedurali;
- supporto alla stesura dei bandi e relativa modulistica, di eventuali progetti a gestione diretta, dei progetti di cooperazione, di varianti e modifiche alla SSL del PdA;

2. monitoraggio indicatori nel secondo trimestre 2020 (funzionale alla revisione intermedia della strategia da presentare entro luglio 2020) e al termine dell'attuazione del PdA (funzionale alla valuta-

zione finale):

- supporto nello svolgimento delle attività di monitoraggio degli indicatori di risultato, di realizzazione e di impatto;

3. valutazione in itinere (secondo trimestre 2020):

- valutazione della strategia, volta a verificare l'avanzamento del PdA, punti di forza/debolezza in fase di attuazione, verifica dell'efficacia, efficienza e impatto del PdA nell'area di intervento;

4. revisione migliorativa della strategia (entro luglio 2020):

- aggiornamento dell'analisi territoriale e, se necessario, degli obiettivi e azioni del PdA. Sarà richiesta la presentazione dei risultati intermedi conseguiti, delle buone prassi, dei progetti d'eccellenza e proposte di aggiornamento della strategia/PdA;

5. valutazione finale (secondo semestre 2022):

- prenderà in esame efficacia ed efficienza delle azioni del PdA e il loro contributo alla strategia. Supporto nella formulazione di proposte di mainstreaming e per il periodo 2021-2027.

L'Amministrazione si riserva di procedere ad un ampliamento delle prestazioni, ai sensi dell'art. 63, co. 5, del Codice, fino ad un ulteriore 20% rispetto al valore a base d'asta, al fine di potenziare gli effetti della Strategia.

L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di affidare all'Affidatario servizi supplementari, ai sensi dell'art. 106, commi 1, lett.b) e 7 del Codice, o di procedere ad un aumento o a una diminuzione delle prestazioni ai sensi di quanto previsto al successivo comma 12 dell'art. 106 citato.

In ogni caso il corrispettivo finale non potrà superare, al netto degli adeguamenti ISTAT, l'importo previsto di € 75.000,00, oltre IVA di legge.

Art. 3 Durata

La durata del contratto è stimata in 70 mesi; in ogni caso le prestazioni dovranno essere svolte dall'avvio delle attività e a tutto il 31/12/2023.

Art. 4 Condizioni e modalità di esecuzione del Servizio

L'Affidatario procede alla prestazione del servizio di cui all'articolo 2 secondo le modalità, alle condizioni ed entro i termini descritti nel presente Capitolato d'onere e nell'Offerta Tecnica, ove migliorativa, facenti parte integrante del presente contratto e da intendersi qui integralmente riportati.

L'Amministrazione, senza che ciò determini una variazione nel corrispettivo contrattuale, si riserva la facoltà di richiedere, durante l'esecuzione del contratto, le modifiche nello svolgimento della prestazione del servizio ritenute opportune per assicurare la costante rispondenza e conformità dell'attività alla normativa nazionale e comunitaria di riferimento, nonché agli interessi pubblici perseguiti dall'Amministrazione e agli obiettivi che si perseguono con il servizio richiesto. L'Affidatario non potrà apportare variazioni al servizio oggetto del presente contratto senza espressa autorizzazione dell'Amministrazione.

Il personale messo a disposizione dall'Affidatario, e del cui operato lo stesso Affidatario sarà pienamente responsabile, dovrà essere in regola con tutti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia previdenziale, contributiva e assicurativa.

L'Affidatario dovrà mettere a disposizione o creare una struttura adeguata in relazione alle attività e agli obiettivi previsti, tramite figure professionali dotate di adeguate esperienze e competenze, meglio descritte dell'art. 8-bis "Gruppo di lavoro".

In particolare, per quanto attiene al **gruppo di lavoro** costituito per l'espletamento del servizio con riferimento sia alle figure professionali richieste quale requisito minimo di partecipazione sia a quelle ulteriori offerte in sede di gara, è ammessa, previa autorizzazione dell'Amministrazione, la sostituzione dei componenti, per periodi superiori a cinque giorni lavorativi, con figure professionali dotate della stessa competenza ed esperienza di quelle proposte al momento della presentazione dell'offerta. L'Amministrazione si dovrà esprimere il consenso o l'eventuale dissenso motivato in merito alla sostituzione della figura professionale proposta entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento

della relativa richiesta corredata dal curriculum della nuova risorsa. Decorso tale termine in assenza di diniego espresso, la sostituzione si intende approvata.

Nel caso in cui l'Affidatario proceda alla sostituzione di una delle risorse senza la necessaria preventiva autorizzazione, espressa o tacita, l'Amministrazione effettuerà, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Affidatario e da queste comunicate al Direttore dell'esecuzione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, una ritenuta sulla cauzione di cui all'art. 13, d'importo pari allo 0,5% (zerovirgolacinquepercento) della stessa.

In caso di inadempimento da parte dell'Affidatario degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Art. 5 Reportistica

L'Affidatario è tenuto a presentare entro quindici giorni dalla stipula del presente contratto o dall'avvio delle attività, se precedente, un Piano definitivo delle attività previste, coerente con la proposta tecnica presentata; inoltre l'Affidatario dovrà redigere una Relazione finale attestante il dettaglio delle attività realizzate ed i risultati conseguiti.

Inoltre, in occasione di ogni pagamento, l'affidatario dovrà presentare una relazione parziale delle attività svolte e dei risultati conseguiti coerenti con l'offerta tecnica presentata e con il Piano definitivo di cui sopra.

Art. 6 Compenso del servizio e modalità di pagamento

Il corrispettivo del presente appalto si intende determinato a CORPO. L'importo offerto deve intendersi pertanto remunerativo di tutte le prestazioni dedotte in contratto.

Nel prezzo sono compresi tutti gli apprestamenti, le spese e le forniture necessari per garantire la corretta effettuazione del servizio, secondo le modalità e le disposizioni riportate nel contratto o che saranno impartite dal Responsabile della fase di esecuzione (Direttore tecnico del FLAG); sono pertanto a carico del soggetto che espletterà il servizio tutti gli oneri, le attività e le incombenze necessari per il corretto e puntuale adempimento delle attività previste e degli obblighi contrattuali assunti, comprese trasferte, missioni, ecc..

L'Amministrazione corrisponderà all'Affidatario, a titolo di corrispettivo, l'importo offerto come derivante dall'importo posto a base d'asta decurtato del ribasso offerto in sede di gara, oltre IVA di legge.

La liquidazione del corrispettivo annuo fissato in sede di gara, sarà effettuata con cadenza semestrale, per importi pari al 50% dell'importo annuo, come risultante a seguito dell'applicazione del ribasso offerto, dietro presentazione di regolari fatture corredate dalla reportistica prevista di cui al precedente art. 5.

Importi annui: 1° anno 40%, 2° anno 20%, 3° e 4° anno 15%, 5° anno 10%.

Come specificato nel precedente capoverso, i pagamenti avverranno su presentazione di regolari fatture corredate da report che evidenzino il lavoro effettivamente svolto e i risultati conseguiti, fatta salva l'attestazione della regolarità della esecuzione delle prestazioni e della regolarità contributiva (durc).

In caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, si procederà secondo quanto previsto dall'art. 30 punto 5 del Codice.

Il pagamento avverrà mediante bonifico sul conto corrente dedicato comunicato dall'Affidatario all'Amministrazione ai sensi della legge 13 agosto 2010 n. 136 e smi

I pagamenti sono comunque subordinati all'esito positivo dei controlli previsti dal successivo art. 7, attestante la regolare esecuzione delle attività.

Al pagamento si provvederà con le risorse previste a valere sulla voce "Assistenza tecnica" del Piano d'Azione.

Il pagamento di ciascuna fattura avverrà entro i termini di legge decorrenti dalla data di ricevimento, previo rilascio del certificato di verifica di conformità in corso di esecuzione da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto e previa verifica della regolarità del documento unico di regolarità contri-

butiva (D.U.R.C.) in corso di validità.

Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto, al CUP (**F45B17000240009.**) al CIG (**74892726C3**), alla fase di riferimento/periodo di competenza, oltre all'indicazione del relativo compenso previsto. Le fatture dovranno essere intestate all'Amministrazione e riportare l'indicazione del FLAG MARCHE SUD.

(in caso di RTI con fatturazione pro quota)

In caso di RTI con fatturazione pro quota, così come previsto nel mandato collettivo, ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati.

(in caso di RTI con fatturazione in capo alla sola mandataria)

In caso di RTI con fatturazione in capo alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all'importo che verrà liquidato alle mandanti

L'Affidatario unitamente alla trasmissione delle fatture, provvederà a comunicare all'Amministrazione la parte delle presfazioni eventualmente eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

La fattura emessa dal subappaltatore dovrà riportare i dati sopra riportati.

Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'Amministrazione procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

L'Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00 (IVA esclusa), procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.

Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico di Affidatario, l'Amministrazione applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

Ai sensi del quanto disposto dall'art. 1, comma 209, della legge 244/2007 l'Amministrazione accetta solo fatture elettroniche, secondo le modalità previste dal decreto interministeriale n.55/2013. Il codice ufficio da utilizzare in sede di emissione della fattura è il seguente: **UF21RT**.

L'importo delle predette fatture verrà bonificato dall'Amministrazione, previo accertamento della/e prestazione/i effettuata/e e degli ulteriori adempimenti sopra descritti sul conto corrente comunicato in esecuzione e per effetto della Legge 13 agosto 2010, n° 136. L'Affidatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all'Amministrazione le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, l'Affidatario non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Art. 7 Direzione dell'esecuzione del contratto e certificazione di regolare esecuzione

L'Amministrazione con successivo provvedimento provvederà a nominare il direttore di esecuzione del contratto, cui sono assegnate le funzioni previste dal D.M. di cui all'art. 111 del Codice.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, oltre ai singoli compiti allo stesso attribuiti dalle disposizioni del presente contratto e dalla normativa di settore, procede alla verifica della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, in base a quanto disposto dagli artt. 101 e 111 del Codice, rilasciando apposita attestazione, prima del pagamento di ogni fattura.

Nello specifico, il Direttore provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto; assicura la regolare esecuzione, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali; svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal Codice e dal D.M. previsto dall'art. 111 del Codice stesso, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.

Art. 8 Obblighi e adempimenti a carico dell'Affidatario

Sono a carico dell'Affidatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e

i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale. L'Affidatario si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati.

Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Affidatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Affidatario non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione.

L'Affidatario si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

L'Affidatario si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovesse essere impartite dall'Amministrazione, nonché di dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'Affidatario si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'Affidatario è tenuto a comunicare all'Amministrazione ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

Art. 8-bis Gruppo di lavoro

L'Affidatario metterà inoltre a disposizione, per tutta la durata dell'incarico e oltre, qualora richiesto ai sensi dell'art. 106, comma 12 del Codice, un gruppo di lavoro così composto:

n. 1 Capo Progetto (Project Manager)

Profilo: Laureato con anzianità lavorativa di almeno quattordici anni, da computarsi successivamente alla data di conseguimento del diploma di laurea (da intendersi diploma di laurea magistrale ovvero specialistica ovvero conseguita ai sensi del vecchio ordinamento), di cui almeno dieci anni di provata esperienza nelle specifiche attività oggetto dell'incarico ed almeno cinque anni di provata esperienza nella specifica funzione di Capo Progetto.

n. 1 Consulente senior

Profilo: Laureato con anzianità lavorativa di almeno sette anni, da computarsi successivamente alla data di conseguimento del diploma di laurea (da intendersi diploma di laurea magistrale ovvero specialistica ovvero conseguita ai sensi del vecchio ordinamento), di cui almeno quattro anni di provata esperienza nelle specifiche attività oggetto dell'incarico.

n. 1 Consulente Junior

Profilo

Laureato con anzianità lavorativa di almeno quattro anni, da computarsi successivamente alla data di conseguimento del diploma di laurea (da intendersi diploma di laurea magistrale ovvero specialistica ovvero conseguita ai sensi del vecchio ordinamento), di cui almeno due anni di provata esperienza nelle specifiche attività oggetto dell'incarico.

L'esperienza dei sopracitati profili dovrà attestare attività svolte nei seguenti settori:

- gestione contabile e finanziaria di contributi europei;
- rendicontazione di programmi e/o progetti co-finanziati con risorse comunitarie;
- monitoraggio fisico, finanziario e procedurale di programmi e/o progetti co-finanziati con risorse comunitarie;

- controllo dell'attuazione di programmi e/o progetti co-finanziati con risorse comunitarie.

Art. 9 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L'Affidatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Affidatario si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Affidatario si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Ai sensi di quanto previsto all'art. 30, del Codice., in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, lo stesso provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva verrà disposto dall'Amministrazione direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

Art. 10 Obblighi di riservatezza e Trattamento dei dati personali

L'Affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. L'obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Affidatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Affidatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione.

L'Affidatario potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Affidatario stesso a gare e appalti.

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

L'Amministrazione tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. Con la sottoscrizione del presente contratto, l'Affidatario acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti.

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione.

Art. 11 Responsabilità – Obbligo di Manleva

L'Affidatario assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, nell'esecuzione del presente contratto.

Lo stesso si obbliga, altresì, a risarcire i danni arrecati da propri dipendenti, collaboratori o terzi dei quali si avvalga per l'espletamento delle attività del contratto, alle persone e alle cose sia dell'Amministrazione sia di terzi.

Inoltre, l’Affidatario si obbliga a manlevare e mantenere indenne l’Amministrazione da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest’ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all’esecuzione del presente contratto.

Art. 12 Obblighi di Tracciabilità Finanziaria

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, Affidatario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L’Affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

L’Affidatario, a mente dell’art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, è tenuto ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i subcontraenti inerenti l’acquisto di servizi esterni, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

L’Affidatario che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione al Ministero e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede l’Amministrazione.

L’Affidatario si obbliga e garantisce che negli eventuali contratti sottoscritti con i subcontraenti, verrà assunta l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

L’Amministrazione, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

In relazione a quanto sopra, l’Affidatario ha comunicato i seguenti dati:

- conto corrente bancario dedicato ai pagamenti della presente commessa pubblica identificato dal codice IBAN:

a) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX acceso presso XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

b) generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto: XXXXXXXXXXXX (C.F.: XXXXXXXXXXXXXXXX) nato a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Art. 13 Cauzione Definitiva

A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l’Affidatario ha depositato idonea garanzia, resa ai sensi dell’art. 103 del Codice, in favore dell’Amministrazione.

La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell’Amministrazione, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell’Amministrazione qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte di Affidatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

L’Amministrazione ha diritto di valersi della cauzione per l’applicazione delle penali e/o per la soddi-

sfazione degli obblighi di cui agli artt. 4, 9 e 15 del presente contratto.

Art. 14 Recesso

L'Amministrazione ha diritto, in caso di sopravvenienze normative nazionali o comunitarie incidenti sull'esecuzione del servizio o per motivi di pubblico interesse, di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Affidatario con lettera raccomandata a.r.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Affidatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione. In caso di recesso dell'Amministrazione, l'Affidatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, nonché di un indennizzo pari al 5% (cinque per cento) calcolato come segue: il ventesimo dell'importo delle attività non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del corrispettivo contrattuale e l'ammontare delle attività eseguite.

L'Affidatario rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

Le ipotesi di recesso per giusta causa legittimanti il recesso da parte dell'Amministrazione senza preavviso sono:

- a. la condanna di uno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore tecnico dell'Affidatario, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti di cui all'art. 80, comma 1 del Codice, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- b. il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall'art. 80 del Codice.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa, l'Affidatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Affidatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione. In tale fattispecie, l'Affidatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto.

In caso di recesso unilaterale dell'Affidatario, per motivi diversi ed ulteriori da quanto previsto nel presente articolo, questi perde ogni diritto sui corrispettivi relativi ai prodotti/servizi non accettati dall'Amministrazione, anche se già realizzati.

Art. 15 Risoluzione per inadempimento

L'Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempimenti agli obblighi contrattuali da parte dell'Affidatario. In tal caso l'Amministrazione avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Affidatario. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso si conviene che l'Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Affidatario con raccomandata a.r., nei seguenti casi:

- a. mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;
- b. nei casi di cui agli articoli che seguono: sospensione unilaterale del servizio (art. 3); condizioni e modalità di esecuzione del servizio (art. 4); obblighi derivanti dal rapporto di lavoro (art. 9); obblighi di riservatezza (art.10); responsabilità per infortuni e danni (art. 11); cauzione definitiva (art. 13); il rispetto degli obblighi tracciabilità finanziaria (art. 12); subappalto (art. 17); divieto di cessione del contratto, cessione del credito (art. 18).

Art. 16 Penali e relativo procedimento di applicazione

In caso di mancato rispetto di quanto previsto al precedente art. 5 –l’Affidatario dovrà corrispondere all’Amministrazione l’importo di 0,3 per mille dell’importo netto contrattuale per ogni giorno solare di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle suddette penali, dovranno essere contestati a Affidatario per iscritto dal Direttore dell’esecuzione del contratto.

In caso di contestazione dell’inadempimento da parte dell’Amministrazione, l’Affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all’Amministrazione medesima nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano all’Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate all’Affidatario le penali stabilite nel presente contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.

L’Amministrazione potrà recuperare l’importo delle penali avvalendosi della cauzione di cui all’articolo 13, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

L’Amministrazione potrà applicare all’Affidatario penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del contratto; oltre la predetta misura, l’Amministrazione ha diritto alla risoluzione del presente contratto secondo quanto stabilito nel precedente articolo 15.

L’Affidatario prende atto che l’applicazione delle penali previste dal contratto non preclude il diritto dell’Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel contratto non esonera in nessun caso l’Affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 17 Subappalto

L’Affidatario, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni

ovvero

L’Affidatario, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale l’esecuzione delle seguenti

prestazioni: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

L’Affidatario è responsabile dei danni che dovessero derivare all’Amministrazione o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

L’Affidatario si impegna a depositare presso l’Amministrazione, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di subappalto. Con il deposito del contratto di subappalto l’Affidatario deve trasmettere, altresì, la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti generali previsti dalla vigente normativa in materia nonché la documentazione comprovante il possesso dei requisiti professionali e speciali, richiesti dalla vigente normativa e dagli atti di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate.

In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l’Amministrazione non autorizzerà il subappalto.

In caso di mancato deposito dei documenti necessari nel termine previsto, l’Amministrazione procederà a richiedere all’Affidatario l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.

Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Affidatario, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti dell'Amministrazione, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

L'Affidatario si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

L'Affidatario si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati dall'Amministrazione inadempimenti dell'impresa subappaltatrice di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse dell'Amministrazione; in tal caso l'Affidatario non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'Amministrazione né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'Amministrazione, in caso di pagamento diretto del subappaltatore e qualora l'Affidatario contesti la regolarità dei servizi eseguiti dal subappaltatore e sempre che quanto contestato dall'Affidatario sia accertato dal direttore dell'esecuzione, sospende i pagamenti in favore del subappaltatore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal direttore dell'esecuzione.

In caso di inadempimento da parte dell'Affidatario agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, l'Amministrazione revocherà, in autotutela, l'autorizzazione al subappalto.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del Codice.

Art. 18 Divieto di cessione del contratto - Cessione del credito

E' fatto divieto all'Affidatario di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 del Codice, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui al suddetto art. 106.

L'Affidatario può cedere i crediti derivanti dal contratto nelle modalità espresse all'art. 106 del Codice, a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Amministrazione. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. E' fatto, altresì, divieto all'Affidatario di conferire, in qualsiasi forma, procure o mandati irrevocabili all'incasso.

Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 4 del 7 luglio 2011 l'Affidatario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all'Affidatario mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'Affidatario medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

In caso di inosservanza da parte dell'Affidatario degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Art. 19 Fallimento dell'affidatario o morte del titolare

Il fallimento dell'Affidatario comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto di appalto.

Qualora l'Affidatario sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

Qualora l'Affidatario sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'Amministrazione ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza di una delle cause

predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

In base a quanto previsto dall'art. 110 del Codice, l'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario Affidatario.

L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario Affidatario in sede di offerta.

Art. 20 Spese di registrazioni e Oneri fiscali

Ai fini della registrazione, si dichiara che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, pertanto, l'imposta di registro va applicata in misura fissa ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni in materia. Le spese di registrazione, nonché tutti gli eventuali oneri inerenti il presente contratto, redatto in n. 2 esemplari, sono a carico della Affidatario.

Art. 21 Risoluzione Controversie

Le controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra l'Amministrazione e la Affidatario in ordine all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente contratto e che non si siano potute risolvere in sede stragiudiziale, sono deferite al Giudice Ordinario del Foro di Ascoli Piceno.

Art. 22 Norme regolatrici

Per quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, l'esecuzione del presente contratto è regolata:

- a) dalle norme applicabili ai contratti della pubblica Amministrazione e in particolare dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dei relativi provvedimenti attuativi aventi carattere vincolante;
- b) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- c) dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato;
- d) dalle pertinenti disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. ancora applicabili.

Art. 23 – Elezione di domicilio e comunicazioni

Ai fini del contratto le Parti eleggono i loro domicili legali rispettivamente:

Comune di _____, _____ n. ____ – _____

PEC: _____

Affidatario _____, _____ PEC: _____

Ogni comunicazione o notifica da effettuarsi ai sensi del contratto, salvo ove non sia diversamente previsto, dovrà essere effettuata, ai sopra evidenziati indirizzi, per iscritto e trasmessa a mezzo PEC o altro mezzo che renda documentabile il ricevimento della comunicazione.

Le comunicazioni si intenderanno ricevute alla data risultante dalla ricevuta di trasmissione (se effettuate tramite PEC) o nel momento in cui perverranno all'indirizzo del destinatario se effettuate con altro mezzo.

Le Parti accettano espressamente che, nelle ipotesi in cui ciò sia espressamente previsto nel Contratto/ presente Capitolato, le comunicazioni possono intervenire mediante posta elettronica.

Ogni variazione nel domicilio eletto dovrà essere comunicata all'altra parte per iscritto, mediante PEC entro 10 (dieci) giorni dall'intervenuta modifica.

Art. 24 Clausole finali

Il presente contratto ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale

delle Parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta invalidità o inefficacia del medesimo contratto nel suo complesso.

Il presente contratto soggetto a condizione risolutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 92 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Il presente atto, impegnativo per l'Affidatario sin dal momento della sottoscrizione, sarà valido ed operante nei confronti dell'Amministrazione soltanto dopo l'adozione del provvedimento di approvazione del contratto.

Per il Comune dott.

Per l'Affidatario Dott.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., l'Affidatario dichiara di aver letto con attenzione e di approvare specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli seguenti: n. 2 (Oggetto dell'affidamento e Cronoprogramma); n. 4 (Condizioni e modalità di esecuzione del servizio); n. 5 (Reportistica); n. 6 (Compenso del servizio e modalità di pagamento); n. 7 (Direzione dell'esecuzione); n.8 (Obblighi e adempimenti a carico dell'Affidatario); n. 8-bis (Gruppo di lavoro); n. 9 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro); n. 10 (Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati personali); n. 14 (Recesso); n. 15 (Risoluzione per inadempimento); n. 16. (Penali e relativo procedimento di applicazione); n. 18 (Fallimento dell'Affidatario o morte del titolare); n. 21 (risoluzioni Controversie); n. 22 (norme regolatrici); n. 24 (Clausole finali).

Per l'Affidatario
